



# Comune di Cormons

Provincia di Gorizia

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA

---

## DETERMINAZIONE N. 1274 del 26/10/2020

Riferimento proposta n. 165 del 25/10/2020

OGGETTO: CIG: Z162EC7E09.

Affidamento incarico professionale per l'acquisizione del progetto generale di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons" e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons – I LOTTO".

### IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 23 del 05/09/2020, avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 (4^ provvedimento di variazione). Approvazione schema atto di transazione e autorizzazione alla sottoscrizione" di cui si riportano, in parte, le premesse:

"...

Premesso che:

- *il Comune di Cormons affidava a Julia Strade S.r.l. (oggi Nord Asfalti S.r.l.) l'esecuzione delle opere di riqualificazione di piazza Libertà (contratto d'appalto di data 8 marzo 2006), comprese due varianti progettuali (atti di sottomissione del 9 agosto 2007 e del 8 aprile 2008) al prezzo complessivo di euro 941.915,92;*
- *le opere presentavano vizi e difetti che sono stati denunciati dal Comune di Cormons al progettista e direttore dei lavori arch Alessio Princic e all'appaltatore Nord Asfalti S.r.l. con la lettera del 14 febbraio 2011;*
- *all'esito dell'accertamento tecnico preventivo n. 611/2009 r.g. promosso dal Comune di Cormons avanti il Tribunale di Gorizia, con perizia di data 16 marzo 2012, il Consulente Tecnico d'Ufficio ing. Sergio De Marchi quantificava il costo di ripristino delle opere in euro 362.895,40;*
- *il Comune di Cormons, in ragione dei contenuti della relazione finale dell'A.T.P., agiva in giudizio, convenendo Nord Asfalti S.r.l. e l'Arch. Alessio Princic avanti il Tribunale di Gorizia per il risarcimento dei danni dai medesimi provocati nell'esecuzione dell'opera di riqualificazione di piazza Libertà a Cormons, indicandoli in € 569.349,58 oltre IVA;*
- *si costituivano in giudizio, l'arch. Princic e Nord Asfalti S.r.l. chiedendo il rigetto delle domande formulate dal Comune di Cormons; in via preliminare l'arch. Princic eccepiva il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, segnalando di essere stato citato il 27.11.2012 dalla Procura contabile per i medesimi fatti oggetto della causa avanti il Tribunale di Gorizia; all'udienza del 12.11.2015 il Giudice disponeva la separazione della causa avente ad oggetto la domanda del Comune di Cormons nei confronti di Nord Asfalti S.r.l. (rubricata al n. 1376/2015 R.G.) da quella avente ad oggetto la domanda del Comune di Cormons nei confronti dell'arch. Princic (rubricata al n. 1640/2012 R.G.); nel*

*procedimento n. 1640/2012 R.G. il Giudice, trattenuta la causa in decisione, dichiarava con sentenza n. 603/2015, pubblicata in data 24.12.2015, il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Gorizia in favore della Corte dei Conti;*

- *il giudizio contabile proseguiva (giudizio di responsabilità n.13355 avanti la Sez. Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia) e si concludeva in primo grado con la sentenza della Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia n. 79/2016, depositata il 23.11.2016, recante le seguenti statuizioni: “... La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando: condanna l’arch. Alessio Princic al pagamento, in favore del Comune di Cormons, dell’importo di euro 254.026,78 ... condanna il geom. Luigi Vosca al pagamento, in favore del Comune di Cormons, della somma di euro 8.000,00 ...”.*
- *con sentenza n. 10/2018 il Tribunale di Gorizia condannava Nord Asfalti S.r.l. al pagamento di euro 519.173,00;*
- *mediante atto notificato il 16 febbraio 2018 Nord Asfalti S.r.l. impugnava la sentenza resa dal Tribunale di Gorizia e la Corte di Appello di Trieste disponeva la sospensione cautelare della pronuncia di primo grado con ordinanza emessa nel procedimento n. 150/2018;*
- *parallelamente intercorrevano tra Nord Asfalti S.r.l. e il Comune di Cormons trattative per la risoluzione stragiudiziale della vertenza; segnatamente Nord Asfalti S.r.l. proponeva la realizzazione a proprie spese di un nuovo intervento nell’ambito già interessato dall’appalto a suo tempo gestito da Julia Strade S.r.l.;*
- *Successivamente al deposito di tale proposta si svolgevano alcuni incontri formali presso la sede comunale, nel corso dei quali si evidenziava la sopravvenuta entrata in vigore di nuove disposizioni, quali in particolare quelle afferenti la necessità di dotare i progetti di opere pubbliche di un apposito studio di “invarianza idraulica”.*
- *nel frattempo la sezione centrale di appello della Corte dei Conti aveva definito con sentenza irrevocabile n. 34/2019 i giudizi promossi contro il progettista e direttore dei lavori arch. Alessio Princic ed il Responsabile Unico del Procedimento geom. Luigi Vosca, condannandoli, rispettivamente, al pagamento in favore del Comune di euro 100.000,00 e di euro 8.000,00; somme in seguito effettivamente incassate dal Comune;*
- *nel corso delle trattative per la conciliazione della vertenza, Nord Asfalti S.r.l. anticipava al Comune il compenso per il professionista incaricato dal Comune di Cormons per la redazione dello studio di fattibilità dei lavori di sistemazione della piazza Libertà;*
- *con delibera n.91 del 8 luglio 2020 la Giunta Comunale ritenuto che, al fine di valutare la proposta transattiva, fosse necessaria una valutazione economico-patrimoniale e dei bilanci della ditta Nord Asfalti srl per verificare le capacità finanziarie della stessa, individuava, quale atto d’indirizzo e per quanto evidenziato in premessa, nel dott. Lucio Romanello il consulente cui affidare la perizia asseverata sulla valutazione economico-patrimoniale e dei bilanci della ditta Nord Asfalti srl;*
- *l’incarico veniva affidato con determina del Responsabile Settore Programmazione, Controlli, Partecipate, Gestioni pratiche sottoscritto n. 785 dd. 10/7/2020 e la perizia perveniva al protocollo in data 20/07/2020 con numero 2020-11952-A;*

*con nota pervenuta in data 31/08/2020 con numero 2020-14753-A Nord Asfalti S.r.l. confermava, che, all’atto della firma della transazione, provvederà alla contestuale liquidazione in unica soluzione della somma convenuta tra le parti di € 379.651,99, comprensiva di spese legali (ossia € 386.485,00 detratto il pagamento già effettuato in data 18 giugno 2020 di € 6.833,01);*

- *la Corte d’Appello rinviava, da ultimo, l’udienza di precisazione delle conclusioni all’8 settembre 2020;*

\*\*\* \*\*

*Dato atto che:*

– ai sensi degli art. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziaria già cominciata o la prevengono prima che nasca;

– la transazione produce tra le parti gli effetti di una sentenza passata in giudicato;

– affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una “res dubia” e, cioè, che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno per le parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche;

– la scelta di accedere alla transazione deve essere riconducibile ai canoni della razionalità, della logica, della convenienza e della correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non con l’interesse primario tutelato dall’Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;

– la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l’Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all’azione giudiziaria pendente (Corte dei Conti, sezione controllo legittimità, 15 novembre 2012, nr. 24);

Ritenuto, in particolare, che, non soltanto il valore nominale delle reciproche pretese, ma soprattutto gli oneri della difesa in giudizio, l’alea del giudizio stesso ed il rischio di soccombenza o comunque, quello piuttosto insidioso e ricorrente anche in caso di vittoria nel merito, di compensazione delle spese, deve indurre ad atteggiamenti di prudenza, proprio in considerazione del valore della res litigiosa e degli oneri che possono essere posti a carico del Comune, che sono ragionevolmente circoscrivibili grazie ad un oculato accordo transattivo;

*Tenuto conto che:*

– il tema dei presupposti giuridici della transazione per le Pubbliche Amministrazioni sono stati, più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti e, nello specifico, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione 12 aprile 2018 n.108, in un’ottica collaborativa e sempre in linea generale, richiama i limiti al ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici, limiti, peraltro, già espressi con orientamenti costanti dalla stessa Corte, e che possono costituire principi di carattere generale utili alle Amministrazioni per addivenire correttamente ad una transazione;

– preliminarmente, nell’effettuare l’analisi dell’esistenza dei presupposti che possono legittimare un atto di transazione tra privato e pubblica amministrazione, il Collegio Contabile precisa che risulta necessario verificare i seguenti presupposti:

a) "i limiti alla stipulazione della transazione da parte di enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell’ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell’oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione. Sotto quest’ultimo profilo va ricordato che, nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, l’attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell’interesse intestato all’ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i

*privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa”;*

*b) ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite.*

*Tenuto altresì conto che sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Sezione Lombardia rimanda ai principi enunciati nelle proprie deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, laddove ricorda che:*

*1. di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;*

*2. i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;*

*3. ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico) che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;*

*4. la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;*

*5. è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa previsione di legge.*

*Ravvisato che la deliberazione in argomento individua quale requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.), in forza dell'art. 1321 dello stesso codice, la patrimonialità del rapporto giuridico"- affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una res dubia e cioè che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza e, dall'altro che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche; oggetto della transazione, peraltro, non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discordante valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni ..." (Corte Suprema di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 11117 del 6 ottobre 1999).*

*Tenuto conto che, come precisato dalla stessa Corte dei Conti Lombardia nella delibera 108/2018, che:*

– spetta al Comune, prima di poter concludere validamente una transazione, verificare che la prestazione del privato sia stata effettivamente resa e come tale ricevuta dal Comune, ovvero che la stessa non sia posta in capo ad altri soggetti che erano tenuti all’adempimento;

– altro presupposto per il ricorso all’accordo transattivo è il principio secondo il quale “ la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa;

*Precisato che:*

– uno degli elementi che l’Ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali”;

– a questo proposito, il Collegio Contabile lombardo evidenzia come, una volta definita la possibilità di trovare un legittimo accordo con la parte privata su diritti disponibili, l’elemento principale che l’ente locale dovrà considerare è senza dubbio quello relativo alla convenienza economica della transazione in considerazione dell’incertezza del giudizio, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, della situazione normativa e di eventuali orientamenti giurisprudenziali in merito alla controversia oggetto di transazione sottolineando l’opportunità, da parte dell’Amministrazione, di chiedere parere legale sull’accordo (al riguardo si richiama nuovamente la decisione n. 26/08 laddove evidenzia che per “le amministrazioni centrali è prescritto un iter procedimentale articolato, con parere obbligatorio ma non vincolante dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato. Per gli enti territoriali non è previsto alcun particolare iter procedimentale e, salvo una diversa disciplina contenuta nei regolamenti di autonomia, l’organo dell’ente al quale è attribuita la competenza a stipulare il contratto ne è anche legittimato. Naturalmente l’ente può ricorrere in relazione alla questione da risolvere a parere facoltativi e, ove l’ente sia dotato di una propria Avvocatura sarebbe opportuno che la stessa fosse investita della questione in analogia e negli stessi termini previsti dal citato art. 14 della legge di Contabilità di Stato”;

\*\*\*\*\*

*Ritenuto, per tutto quanto esposto nelle motivazioni della presente delibera di cui all’allegato riservato n. 6, che la scelta di addivenire alla transazione risulti ispirata a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;*

*Visto il parere acquisito al prot. n. 2020-14669-A di data 31/08/2020 dell’avv. Andrea Cabrini, procuratore del Comune di Cormòns nei procedimenti civili avanti il Tribunale di Gorizia e la Corte di Appello di Trieste, che segnala il possibile accoglimento di parte dei motivi di appello presentati da Nord Asfalti S.r.l. per la riforma della sentenza n. 10/2018 resa dal Tribunale di Gorizia (allegato riservato n.3);*

*Visto il parere dell’esperto contabile dott. Lucio Romanello acquisito al prot. n. 2020-11952-A di data 20/07/2020 (allegato riservato n.4);*

*Vista la proposta conciliativa irrevocabile formulata da Nord Asfalti S.r.l. mediante lettera acquisita al protocollo in data 20/07/2020 con numero 2020-11914-A;*

*Esaminata la bozza di transazione, frutto di ulteriore negoziazione tra le Parti, migliorativa in quanto più favorevole per l'ente rispetto alla sopra citata proposta irrevocabile, che prevede la rinuncia reciproca ad ogni pretesa a fronte del pagamento immediato e in unica soluzione di euro 386.485,00 comprensiva di spese legali) da parte di Nord Asfalti S.r.l. in favore del Comune di Cormòns;*

*Vista la nota pervenuta in data 31/08/2020 con numero 2020-14753-A con la quale Nord Asfalti S.r.l. Confermava, che, all'atto della firma della transazione, provvederà alla contestuale liquidazione in unica soluzione della somma convenuta tra le parti di € 379.651,99 (ossia € 386.485,00 detratto il pagamento già effettuato in data 18 giugno 2020 di € 6.833,01);*

*Dato atto che l'Amministrazione intende destinare l'introito di cui sopra al finanziamento dei lavori di sistemazione di Piazza Libertà come da variazione di bilancio allegato n. 1;*

*Dato atto che ricorre un'ipotesi transattiva che comporta una variazione al bilancio di previsione ed il finanziamento di operazioni contrattuali in più esercizi finanziari;*

*Richiamati i seguenti atti deliberativi:*

*deliberazione consiliare n. 1 del 01/04/20 con cui è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;*

*deliberazione consiliare n. 6 del 01/04/20 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e dei suoi allegati;*

*deliberazione n. 17 del 15/7/20 con cui il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2019 ed i suoi allegati, ed è stato quantificato l'avanzo di amministrazione nell'importo di € 1.943.845,86 così composto:*

- fondi vincolati € 775.159,37*
- fondi destinati agli investimenti € 10.240,82*
- fondi accantonati € 773.812,44*
- fondi liberi € 384.633,23*

*Atteso che tra i fondi vincolati risultano allocati anche € 100.000 derivanti dal risarcimento dovuto dal progettista per il contenzioso relativo alla stessa piazza, stabilito dalla sentenza di condanna della Corte dei Conti n. 34/19 e introitato alla tesoreria comunale in data 6/8/19, sui quali l'Amministrazione ha posto un vincolo di destinazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 28/11/19;*

*Ravvisata la necessità di apportare al Bilancio di previsione 2020/2022 una variazione connessa alla transazione di che trattasi destinando le somme derivanti dal risarcimento per i danni subiti ai lavori di sistemazione di piazza Libertà;*

*Evidenziato pertanto che la spesa per la sistemazione della piazza di € 479.651,99 è così finanziata:*

- € 379.651,99 dal risarcimento derivante dalla transazione di che trattasi*
- € 100.000,00 da avanzo vincolato il cui vincolo di destinazione è stato apposto dall'Ente con deliberazione n. 50 del 28/11/19;*

*Richiamati*

*l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 contenente disposizioni in materia di variazioni al bilancio di previsione;*

*l'art. 187 del L. Lgs. 267/2000 il quale disciplina composizione e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;*

*Visti gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio e agli equilibri di bilancio;*

*Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, commi 819 e seguenti che sanciscono i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;*

*Sottolineato in particolare che ai sensi del comma 821 gli enti "si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri...";*

*Vista la nota prot. 728/P del 17/1/2019 della Regione Autonoma F.V.G. con la quale il Servizio finanza locale evidenzia che le disposizioni citate sono direttamente applicabili agli enti locali della Regione, in forza anche del rinvio operato dall'art. 1, comma 20, della L.R. 18/2015;*

*Evidenziato altresì che rimangono confermati gli obiettivi di finanza pubblica contenuti nell'art. 19, comma 1, della L.R. 18/2015;*

*Sottolineato che con la variazione di bilancio di cui alla presente deliberazione, viene assicurato il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di bilancio disciplinati dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 267/2000;*

*Considerato che il Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lett. b) del TUEL ha competenza su bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e ai sensi della lettera i) dello stesso articolo, adotta qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di "...spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo...";*

*Visto il parere prot. N. 15126 del 4 settembre 2020 espresso sul presente atto dal Revisore dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (allegato riservato n.5);*

*Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente in merito allo schema di accordo transattivo, in allegato, al fine di addivenire ad un bonario componimento della vicenda de qua;*

*...*

*DATO ATTO che con la medesima deliberazione n. 23 del 05/09/2020, avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 (4^ provvedimento di variazione). Approvazione schema atto di transazione e autorizzazione alla sottoscrizione" il Consiglio comunale ha deciso di:*

*"...*

- 1. di approvare la variazione n.4 al bilancio di previsione di cui all'allegato n.1;*
- 2. di approvare lo schema di accordo transattivo che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n.2);*
- 3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione;*

*..."*

*DATO ATTO che, nel contesto delle negoziazioni per l'eventuale definizione stragiudiziale della vertenza tra il Comune di Cormons e Nord Asfalti s.r.l., iscritta al n. 150/2018 r.g. della Corte*

di Appello di Trieste, è risultato necessario acquisire uno studio di fattibilità per il rifacimento della pavimentazione di piazza Libertà a Cormons;

RICHIAMATA la determinazione n. 763 del 06/07/2020 di affidamento di tale incarico professionale all'ing. Renzo Lupi con recapito professionale in Corso Italia n.43 a Gorizia (GO), P.Iva 00483560314 e Cod.Fisc. LPURNZ64L15E098L;

DATO ATTO che l'ing. Renzo Lupi ha reso disponibile, nei termini assegnati, uno studio di fattibilità per il rifacimento della pavimentazione di piazza Libertà a Cormons per un ammontare di € 508.115,13 per soli lavori;

CONSIDERATO che, per effetto dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui sopra risulta possibile introdurre nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2021-2023 un intervento di riparazione di piazza Libertà per un importo complessivo €439.490,24;

DATO ATTO che tale importo non risulta sufficiente a dar corso ad un intervento di completa riparazione di piazza Libertà ma, solamente, ad un primo lotto funzionale di lavori di manutenzione straordinaria della piazza in parola;

ATTESO che l'Amministrazione comunale ha intendimento di procedere alla riparazione di piazza Libertà con l'impiego di porfido, in alternativa alla pietra attualmente presente e che tale scelta determina maggiori oneri di riparazione rispetto a quelli originariamente previsti. In particolare, si ipotizza un quadro economico dell'intervento complessivo di riparazione come di seguito indicato:

<b>A</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A1	Intervento su aree pedonali	€ 205.325,96
A2	Intervento su sede stradale *	€ 331.716,26
A3	Intervento invarianza idraulica	€ 60.107,67
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (5%)	<u>€ 29.857,49</u>
<b>A</b>	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 627.007,38</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	IVA 22% su A	€ 137.941,62
B2	Spese tecniche per progettazione, CSP, DL e CSE	€ 76.956,55
B3	Cassa 4% e IVA 22% su B2	€ 20.008,70
B4	Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 2% su A	€ 12.540,15
B5	Lavori in economia	€ 10.000,00
B6	Imprevisti e varie	<u>€ 5.545,60</u>
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 262.992,62</b>
<b>TOTALE OPERA</b>		<b>€ 890.000,00</b>

DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 del Comune di Cormons prevede un intervento di "Manutenzione straordinaria piazza Libertà" dell'importo di € 725.000,00, inferiore ad € 890.000,00 e che, in considerazione di quanto sopra rappresentato, è stata avanzata la proposta di previsione nel redigendo Documento Unico di Programmazione 2021-2023 del Comune di Cormons i seguenti due interventi:

- "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons – I LOTTO", dell'importo di €439.490,24;

- *“Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons – II LOTTO”*, dell’importo di €450.509,76.

Interventi il cui importo complessivo risulterebbe di € 890.000,00, costo della completa riparazione di piazza Libertà nei termini di cui sopra;

DATO ATTO che, in ogni caso, le risorse che si renderanno disponibili per la riparazione di piazza Libertà impongono un’articolazione della complessiva riparazione della stessa in più lotti funzionali

CONSIDERATO che il DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14, recante *“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.”* all’articolo 3, comma 9, prevede che *“... Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.”*;

CONSIDERATO che il medesimo DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14, all’articolo 3, comma 10, prevede che *“Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.”*;

DATO ATTO che è intendimento dell’Amministrazione comunale inserire nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell’elenco annuale 2021 un intervento denominato *“Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons – I LOTTO”*, dell’importo di € 439.490,24, pari all’ammontare complessivo delle somme rese disponibili per effetto dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui sopra;

CERTIFICATA l’impossibilità di addivenire direttamente alla stesura dello studio di fattibilità di cui trattasi, per la complessità che lo stesso presenta e per l’attuale carico di lavoro cui il Settore lavori pubblici, ambiente e informatica è attualmente soggetto, risulta necessario affidare all’esterno dell’Ente la redazione del sopra citato studio.

CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisizione dei servizi in oggetto, così come puntualmente dettagliati nell’allegata lettera d’invito a presentare offerta;

CONSIDERATO CHE:

- da una preventiva valutazione dei servizi da acquisirsi, gli oneri per l’acquisizione degli stessi risultano quantificabili in una somma inferiore ai € 40.000,00, al netto dell’IVA (22%);
- in ragione di quanto sopra esposto risulta opportuno considerare quale corrispettivo per le prestazioni da rendersi quello di **€ 4.615,38**, più contributi previdenziali (4%), per un importo di € 4.800,00, ed escluso I.V.A. (22%), per un importo complessivo di 5.856,00 IVA inclusa. Importo, questo, indicato nel preventivo di spesa pervenuto a mezzo e-mail del 10.09.2020;

TENUTO CONTO che l'acquisizione mediante affidamento diretto dei suindicati servizi è ammessa in relazione all'oggetto e per importi inferiore ad € 40.000,00, (art.36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016);

ATTESO che tale indicazione viene confermata anche dalle Direttive Vincolanti e loro indicazioni operative emesse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con le note di prot. nr. 0022278/P del 07/08/2015, prot. nr. 0016394/P del 25/05/2016 e prot. nr. 88327/P del 16/08/2017;

TENUTO CONTO che in ragione delle esigenze dell'Amministrazione e della necessità di provvedere agli acquisti in tempi brevi si devono attivare procedure per la selezione di qualificato soggetto dal quale acquistare la fornitura di beni/il servizio sopra citato;

VISTA E FATTA PROPRIA la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che dal 18 ottobre 2018 tutte le procedure di gara devono essere svolte in forma telematica (art.36 comma 6 e art. 52 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 450 della legge n.296/2006 così come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge di bilancio 2019 (L.n. 145/2018) che ha sancito che l'obbligo non riguarda gli affidamenti per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore a **5.000 euro**;

PRESO ATTO che è possibile utilizzare lo strumento telematico <https://eappalti.regione.fvg.it> messo a disposizione dalla Centrale di Committenza della Regione Friuli Venezia Giulia riconosciuta come soggetto aggregatore riconosciuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera nr. 31 del 17 gennaio 2018;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (d'ora in poi Codice), rubricato "Contratti sotto soglia", così come modificato fino al 31/12/2019 dall'art.1, comma 912 della Legge nr. 145 del 30/12/2018, il quale prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

DATO ATTO che per l'affidamento dei servizi in oggetto è stata individuato il seguente operatore economico ing. Renzo Lupi con recapito professionale in Corso Italia n.43 a Gorizia (GO), P.Iva 00483560314 e Cod.Fisc. LPURNZ64L15E098L, in quanto disponibile e presente sul territorio, al quale è stata formulata la richiesta a presentare offerta, previa visione del relativo curriculum professionale;

VISTO il documento Inarcassa.1846177.25-10-2020 del 25.10.2020 sulla regolarità contributiva dell'ing. Renzo Lupi con recapito professionale in Corso Italia n.43 a Gorizia (GO), P.Iva 00483560314 e Cod.Fisc. LPURNZ64L15E098L, avente validità di quattro mesi, dal quale si desume la regolarità contributiva dello stesso;

RICHIAMATA la determinazione n.1222 del 19/10/2020 avente ad oggetto "*CIG: Z162EC7E09. Incarico professionale per l'acquisizione del progetto generale di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons" e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons - I LOTTO"*";

VISTA la procedura RDO avente codice rfq\_19623 della cartella di gara tender\_12876 espletata tramite la piattaforma telematica regionale eAppalti, nella quale l'ing. Renzo Lupi con recapito professionale in Corso Italia n.43 a Gorizia (GO), P.Iva 00483560314 e Cod.Fisc. LPURNZ64L15E098L, ha offerto un ribasso del 0,62%, pari ad un importo totale offerto di € 4.586,92 più oneri previdenziali (4%), per un importo di €4.770,40 più IVA (22%), per un importo totale di comprensivo di Iva di €5.819,89;

RITENUTA congrua l'offerta presentata;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 95 del 23.09.1999;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 253 del 01.03.2006;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in vigore del Codice;

ATTESO che l'opera è prevista nel DUP 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 01/4/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 1.04.2020 di approvazione Bilancio di Previsione 2020 - 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/22, con la quale, fra l'altro, viene affidata a questo ufficio la Voce di Spesa interessata;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 14/10/2020 con la quale è stata approvata la "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 (6^ provv.)";

RICHIAMATA la deliberazione Giuntale n.126 del 16/10/2020 con la quale è stata approvata la "Variazione al P.E.G. 2020 (6^ provvedimento)";

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 30.12.2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi di posizione organizzativa sino al 31.12.2020;

VISTI gli artt. 49 comma 1, 107, 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 - bis del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. DI AGGIUDICARE l'incarico professionale per l'acquisizione del progetto generale di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons" e del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Libertà a Cormons – I LOTTO"., per i motivi in premessa indicati, all'ing. ing. Renzo Lupi con recapito professionale in Corso Italia n.43 a Gorizia (GO), P.Iva 00483560314 e Cod.Fisc. LPURNZ64L15E098L, che ha offerto un ribasso del 0,62%, pari ad un importo totale offerto di € 4.586,92 più oneri previdenziali (4%), per un importo di € 4.770,40 più IVA (22%), per un importo totale di comprensivo di Iva di €5.819,89;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 5.819,89 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	UE
2020	2020	Z162EC7E09	395/0	1-6	13	1	3	2	11	99 9	5.819,89	LUPI RENZO cod.fisc. LPURNZ64L15E098L/ p.i. IT 00483560314	8

Comune di Cormons, lì 26/10/2020

IL RESPONSABILE  
ing. Stefano Andreos

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANDREOS STEFANO

CODICE FISCALE: NDRSFN72C06E098R

DATA FIRMA: 26/10/2020 09:37:22

IMPRONTA: 5B223EC1545AB6EFCF1BD46623DF48E663775020F90E658C42FD3E1D4A235F69  
63775020F90E658C42FD3E1D4A235F692CBCEFD179CE9AD6B1060D2649A79162  
2CBCEFD179CE9AD6B1060D2649A79162A93E2268F59731245B78FB759D638819  
A93E2268F59731245B78FB759D638819F0B8421031C4801D2F6122B8033A0964